



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Severino Fabriani"  
SPILAMBERTO (MO)**

Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito  
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito  
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto  
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: [moic81800t@istruzione.it](mailto:moic81800t@istruzione.it) PEC: [moic81800t@pec.istruzione.it](mailto:moic81800t@pec.istruzione.it) sito web: [www.icfabriani.gov.it](http://www.icfabriani.gov.it)



Comunicazione n. 311

SPILAMBERTO, 01/02/2019

**Al Personale  
dell'Istituto Comprensivo  
Agli ASPP dell'Istituto  
LORO SEDI**

**Oggetto: Indicazioni relative all'utilizzo di alcuni DPI e dell'abbigliamento sul luogo di lavoro.**

Relativamente a quanto in oggetto vengono di seguito fornite alcune indicazioni per tutto il personale scolastico.

Al fine di garantire la massima sicurezza in merito alle disposizioni impartite dal DM 10/03/98, relativamente alla gestione delle emergenze all'interno delle strutture lavorative, si sottolinea **l'obbligo ai lavoratori di utilizzare calzature adeguate all'esercizio di sorveglianza e di gestione dell'emergenza.**

Per calzature adeguate si intendono, limitatamente al personale collaboratore scolastico, quelle che permettono gli spostamenti celeri lungo le scale e nei luoghi con numerosa presenza di persone, provviste quindi di chiusura e/o fermo per evitarne lo sfilamento a seguito di eventuale movimento brusco.

Anche durante le operazioni di risalita su scale portatili, è obbligatorio calzare scarpe che impediscano lo scivolamento o la fuoriuscita del piede dalla scarpa stessa.

Sono accettate quindi le scarpe con suola in gomma, anche sandali, che abbiano comunque tutti i dispositivi di contenimento necessari.

La scelta delle scarpe potrà essere svolta anche attraverso la consulenza del servizio di prevenzione e protezione: le calzature non si intendono comunque come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), ma esclusivamente come abbigliamento consono alle mansioni del personale collaboratore scolastico.

Sempre per le attività del personale collaboratore, per quanto poi riguarda le attività di spostamento durante l'orario di lavoro, lungo le strade o in luoghi prossimi al traffico automobilistico, **si rende obbligatorio l'utilizzo di appositi indumenti quali giubbini catarifrangenti**, per la migliore segnalazione della presenza degli stessi lavoratori durante gli spostamenti, al fine di operare la prevenzione dal rischio di infortuni derivati da incidenti stradali.

Attualmente si intende applicare l'obbligo ai collaboratori scolastici che si muovono lungo tratti stradali limitatamente alla consegna dei rifiuti negli appositi cassonetti.



Si richiama quanto già detto nella formazione relativamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante le attività a contatto di sostanze pericolose, quali quelle utilizzate durante le attività di pulizia: si ricorda come i collaboratori scolastici devono prendere visione delle schede di sicurezza di ogni sostanza e **utilizzare i dispositivi di protezione indicati quali i guanti e i relativi occhiali protettivi**, quando richiesti.

Anche per questi casi sarà possibile confrontarsi con il servizio di prevenzione e protezione per i suggerimenti necessari.

Si estende comunque **anche al personale docente la necessità di provvedere alla gestione del proprio abbigliamento in funzione di quanto indicato sopra possibilmente utilizzando calzature in generale utili allo svolgimento delle funzioni di gestione dell'emergenza a scuola.**

La presente comunicazione si inserisce in un quadro di indirizzo di gestione generale delle proprie attività lavorative per la tutela della propria sicurezza e quella degli studenti dell'istituto.

RSPP Abilitato  
Andrea Muzzioli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele Barca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lvo n.39/1993*